

Capitolo V

LA SOCIETÀ ABRUZZESE NEL '700

5.1. La società abruzzese ed il sistema dei prestiti

Lo spoglio delle *obligationes penes acta* della Corte locale di Chieti che, del resto, si configurava come una importante *ville église* del Regno¹, ha evidenziato l'importante ruolo svolto dai monasteri e dai luoghi pii all'interno della struttura sociale ed economica di questa zona. Le *obligationes* offrono, infatti, l'opportunità di stabilire come monasteri e luoghi pii utilizzassero un gran numero atti non solo per la messa a convitto di fanciulle o per la dote che le famiglie delle novizie dovevano dare al convento, ma anche atti relativi alla compravendita di generi alimentari, ad affitti di case e di terreni di loro proprietà. Fra quelli più menzionati nelle *obligationes* vi erano il monastero di S. Maria di S. Pietro², il monastero di S. Francesco di Paola³, il monastero dei padri Celestini⁴, quello delle clarisse di S. Chiara⁵ ed il Conservatorio delle Donne pentite⁶.

Il monastero di S. Maria di S. Pietro sorgeva sull'area della chiesa di S. Pietro demolita nel 1557. Alcune case adiacenti alla chiesa erano state, nel 1564, trasformate in ospedale per convalescenti; successivamente nel 1593, l'ospedale fu trasformato in monastero di clausura e fu ricostruita la chiesa sotto il nome di S. Maria di S. Pietro. A questo monastero, per esempio, si riferisce l'obbligazione

¹ M. Zuccarini, *Le istituzioni caritative femminili a Chieti*, L'Aquila 1995, p. 35.

² ASCh, Chieti, *Volume 14 Maggio 1735 – 13 Aprile 1736*, foglio 8v-9r (dote di una novizia); Chieti, *Volume 24 Maggio 1782 – 26 Febbraio 1783*, foglio 30r, 44v-45r/v.

³ ASCh, Chieti, *Volume 3 Aprile 1717 – 23 Aprile 1718*, foglio 110r/v.

⁴ ASCh, Chieti, *Volume 29 Ottobre 1777 – 6 Ottobre 1778*, foglio 125r/v; Chieti, *Volume 2 Luglio 1807 – 14 Novembre 1807*, foglio 37r/v.

⁵ ASCh, Chieti, *Volume 9 Settembre 1701 – 2 Maggio 1702*, foglio 143r/v; Chieti, *Volume 19 Aprile 1707 – 25 Settembre 1708*, foglio 126v; Chieti, *Volume 1 Aprile 1760 – 7 Ottobre 1760*, foglio 64v.

⁶ ASCh, Chieti, *Volume 21 Agosto 1808 – 1 Novembre 1808*, foglio 25r/v, 63r; Chieti, *Volume 3 Novembre 1808 – 11 Aprile 1809*, foglio 16r.

del 12 luglio 1782 con la quale il rev. sacerdote Don Giuseppe Rossi priore del venerabile monastero di S. Maria di S. Pietro di Chieti affittava a Francesco Di Giovanni «commorante in Chieti» una casa «di 2 membri, uno inferiore e uno superiore, sita nel Rione di Fiera» per 3 anni a partire dal 15 del mese di luglio 1782 per l'affitto annuo di 33 carlini da pagare «terziariamente»⁷. O, ancora, l'obbligazione del 5 agosto 1782 con la quale lo stesso priore, Don Giuseppe Rossi, concedeva «a colonia» per quattro anni, a partire dal gennaio 1782, a Luigi Madero di Chieti «due territori seminatori con vigne e alberi, uno in contrada del Mandorlato e l'altro, con casa rustica di più membri con forno per cuocere il pane in contrada della Madonna della Misericordia». L'affitto annuo era di «tomola 12 e coppe 2 di grano per il terreno seminatorio, 35 carlini per i frutti gentili, carlini 30 per l'orto, salme 13 di vino mosto e la metà del frutto delle olive»⁸.

Il monastero di S. Francesco di Paola, che era originariamente tenuto dai carmelitani, nel 1602 passò all'ordine dei Minimi fondato da S. Francesco di Paola restandovi fino al 1770, anno in cui, per disposizione del governo il convento fu soppresso. A questo complesso monastico si riferisce, per esempio, l'atto del 9 settembre del 1717 con il quale il rev. Tommaso Nicolelli, «correttore del monastero di S. Francesco di Paola di Chieti» affittava per un anno a Domenico Tencanera di Chieti una casa di «un membro terraneo sita e posta nel Rione di Fiera» per l'affitto annuo di 5 ducati da pagare «terziariamente»⁹. Interessante è poi l'obbligazione del 6 febbraio 1799 nella quale i coniugi Berardino S. Martino e Teresa Celentano di Chieti, «esistente essa Teresa coll'espresso consenso ed autorità del marito» hanno subaffittato dal notaio Carnesale di Chieti «la nivaria del *suppresso* convento di S. Francesco di Paola di Chieti» per ducati 18 l'anno pagabili in caso di «cadenza delle nevi».

Il monastero dei padri Celestini fu invece fondato nel 1295 sulle rovine della rocca preromana dell'antica Teate e fu soppresso, insieme con l'ordine

⁷ ASCh, Chieti, *Volume 24 Maggio 1782 – 26 Febbraio 1783*, foglio 30r.

⁸ ASCh, Chieti, *Volume 24 Maggio 1782 – 26 Febbraio 1783*, foglio 44v-45r/v.

⁹ ASCh, Chieti, *Volume 3 Aprile 1717 – 23 Aprile 1718*, foglio 110r/v.

benedettino, nel 1806. La presenza di questo monastero nella vita economica della zona è sottolineata dalle *obligationes* come, per esempio, nell'atto del 29 maggio 1778 con il quale Nicola Dell'Orfice della terra di Semivicoli riceveva da Paolino Primicis «attuale priore del ven. monastero dei Celestini di Chieti» 23 ducati come caparra per consegnare a dicembre 1778 «canne 18 di legna alla ragione di carlini 20 la canna» e nel maggio del 1779 «canne 70 e tomoli 100 di carbone alla ragione di 1 carlino il tomolo»; il conto sarebbe stato saldato alla consegna¹⁰. Similmente è testimoniata la soppressione del monastero come risulta dall'atto del 4 agosto 1807 nel quale Pasquale Sciarretta di Chieti concedeva a colonia per 2 anni, a partire dal 1 gennaio 1808, a Camillo Fagnani di Chieti una porzione di vigna «sita in dominio di questa medesima città in contrada della Madonna della Vittoria sul suolo del *soppresso* monastero dei PP. Celestini di questa città, con olivi, vigna e frutti gentili»¹¹.

Per quando riguarda i monasteri femminili, ricordiamo il monastero delle clarisse, che aveva sede nell'ex-convento dei cappuccini, e che fu distrutto nel 1557 durante la guerra del Tronto tra francesi e spagnoli; ma le monache ebbero, in compenso, la chiesa di Santo Spirito con tutte le sue adiacenze, case ed orti dove venne edificato il nuovo monastero e la chiesa di S. Chiara in cui le clarisse rimasero fino a pochi mesi prima della seconda guerra mondiale¹². Anche la presenza di questo complesso monastico è testimoniata dalle *obligationes penes acta* come, per esempio, l'atto del 12 giugno del 1760 in cui il rev. sacerdote Giuseppe Colapaolo priore del venerabile monastero delle monache di S. Chiara di Chieti affittava per 4 anni a Giovanni Andrea ed Ignazio Miscia padre e figlio, «esistente il detto figlio coll'espresso consenso, volontà ed autorità del di lui padre», un orto situato fuori dalle mura di questa città con 5 piedi di fichi per l'affitto annuo di 10 carlini da pagare alla fine di ciascun anno¹³.

¹⁰ ASCh, Chieti, *Volume 29 Ottobre 1777 – 6 Ottobre 1778*, foglio 125r/v.

¹¹ ASCh, Chieti, *Volume 2 Luglio 1807 – 14 Novembre 1807*, foglio 37r/v.

¹² M. Zuccarini, *Le istituzioni caritative femminili a Chieti*, cit. pp. 35-37.

¹³ ASCh, Chieti, *Volume 1 Aprile 1760 – 7 Ottobre 1760*, foglio 64v.

Il conservatorio delle pentite, invece, fondato nel 1702 da due frati domenicani teatini, animati dal desiderio di redimere le peccatrici, era affidato per la gestione temporale al governatore della Congregazione del SS. Rosario il quale nominava la priora cui veniva rimessa la direzione del conservatorio stesso¹⁴. Anche in questo caso, le *obligationes* ne testimoniano la presenza come riporta l'atto del 29 agosto 1808 con il quale Francesco Paolo Ferrara di Chieti pagava ad Ignazio Porta actual governatore del Conservatorio delle Donne Pentite il convitto di 12 carlini al mese per la figlia Oliva Ferrara¹⁵. Anche Vitantonio Caporrelli di Lanciano che vive a Chieti, mette la figlia Camilla nel conservatorio delle Donne Pentite, governato da Ignazio Porta, e il 7 settembre 1808 stipula l'obbligazione secondo la quale si impegna a pagare 20 carlini al mese e 20 d'anticipo per il vestito adatto a quel luogo¹⁶.

Le *obligationes* chietine evidenziano poi la presenza nella città della confraternita del Monte dei Morti¹⁷, sorta negli ultimi anni del XVI secolo «come aggregata della Confraternita dell'Orazione e Morte di Roma che soltanto nel 1603 fu costituita formalmente, riuscendo ad ottenere come sede stabile per lo svolgimento delle sue iniziative la cappella annessa alla cripta di S. Giustino»¹⁸.

La confraternita fu subito fiorente fin dai primi anni della sua fondazione in quanto, coloro che si preoccupavano della salvezza della propria anima, non esitavano ad iscriversi versando la quota stabilita «per garantirsi, dopo la morte,

¹⁴ M. Zuccarini, *Le istituzioni caritative femminili a Chieti*, cit., pp. 180-267.

¹⁵ ASCh, Chieti, *Volume 21 Agosto 1808 – 1 Novembre 1808*, foglio 25 r/v.

¹⁶ ASCh, Chieti, *Volume 21 Agosto 1808 – 1 Novembre 1808*, foglio 63r.

¹⁷ ASCh, Chieti, *Volume 24 Gennaio 1749 – 27 Agosto 1749*, foglio 1r; Chieti, *Volume 20 Marzo 1755 – 30 Marzo 1756*, foglio 162v-163r/v; Chieti, *Volume 8 Maggio 1770 – 26 Febbraio 1771*, foglio 88r; Chieti, *Volume 28 Luglio 1775 – 13 Agosto 1776*, foglio 34v.

¹⁸ M. Zuccarini, *L'arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti di Chieti e la processione del Venerdì Santo nella storia religiosa d'Abruzzo*, Chieti 1977, p. 38. Secondo la consueta definizione, le Confraternite erano associazioni di *lacici* che avevano fini di pietà, culto e beneficenza che differivano dalle associazioni monastiche in quanto non avevano l'obbligo di condurre vita in comune, non pronunciavano voti e «non impiegavano tutta la loro attività individuale ed il loro patrimonio per il raggiungimento del fine del sodalizio, ma si riunivano in giorni prestabiliti dalle rispettive regole per compiere pratiche di culto e per l'esercizio di opere caritative». Gli scopi della confraternita erano essenzialmente l'assicurare cristiana sepoltura ai suoi membri, il culto del Cristo Morto e la Beata Vergine Addolorata, il suffragio delle anime del purgatorio, la beneficenza agli indigenti e l'assistenza ai disoccupati per la ricerca di un lavoro.

la celebrazione delle messe di suffragio o altri esercizi di pietà»¹⁹. Al Monte dei Morti appartenevano persone di ogni ceto sociale, sebbene fossero i nobili o i cittadini di ceto più elevato a governarlo e a gestirne le ricchezze fino al 1769 anno in cui, per una disposizione reale che scioglieva tutte le istituzioni pie prive di regio assenso, venne sciolta lasciandone l'amministrazione al Comune. Il Regio assenso, richiesto sollecitamente dai confratelli, fu concesso il 23 ottobre 1776 ed il Monte dei Morti rientrò in possesso dei propri beni riprendendo la propria attività sotto la nuova denominazione di *Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti* ancora oggi esistente.

Numerosi erano i fedeli che, prima di morire lasciavano i propri beni alla confraternita, che così si arricchì di beni mobili, immobili e di denaro. Questo patrimonio, oltre ad essere parzialmente utilizzato per le spese di mantenimento degli obblighi della confraternita (celebrazioni messe, mantenimento arredi, fiori, candele delle cappelle, pagamento del coro, di avvocati etc.), costituiva un fondo o un *monte* che poteva essere utilizzato per il mutuo soccorso sia dei membri della congrega che dell'intera comunità. Le obbligazioni testimoniano sia l'attività di tutela e mantenimento dei beni attraverso atti relativi l'affitto di case²⁰ o terreni²¹ appartenenti alla confraternita sia l'attività di prestito²² organizzata con lo scopo di assistere le persone più povere o in gravi difficoltà economiche. Così, per esempio, si legge che il 24 gennaio 1749 Giustino Di Cesare di Chieti doveva dare «a grana 55 al mese da oggi fino alla completa estinzione del debito» al rev. sacerdote Marco Sarraocco procuratore della ven. cappella del Sacro Monte dei Morti di Chieti 22 carlini per l'affitto di una casa²³. O ancora, con l'atto del 17 settembre 1755 il rev. Don Marco Sarajocco Priore del Sacro Monte dei Morti concedeva «a tomolo per tomolo secondo l'uso di questa città» a Nunziato

¹⁹ Ivi, p. 39.

²⁰ ASCh, Chieti, *Volume 24 Gennaio 1749 – 27 Agosto 1749*, foglio 1r; Chieti, *Volume 8 Maggio 1770 – 26 Febbraio 1771*, foglio 88r.

²¹ ASCh, Chieti, *Volume 20 Marzo 1775 – 30 Marzo 1756*, foglio 162v-163r/v.

²² ASCh, Chieti, *Volume 28 Luglio 1775 – 13 Agosto 1776*, foglio 34v.

²³ ASCh, Chieti, *Volume 1749 – 27 Agosto 1749*, foglio 1r.

Sagettaro della terra di Rocca Montepiano un territorio «di coppe 3 con 1 piede di noce e 6 gelsi mori, sito nel dominio di detta terra di Rocca Montepiano, per l'annua corrisposta di tomolo per tomolo ossia di carlini 10 da pagare nel mese di agosto»²⁴.

In effetti, le *obligationes* confermano le riflessioni formulate da alcuni storici contemporanei come il Placanica, a proposito della scarsità di moneta contante, indispensabile in determinate contingenze dell'anno²⁵ e del massiccio indebitamento contadino²⁶. È noto, infatti, che nel caso di una sostanziosa richiesta di denaro era utilizzato il *censo bollare*, che consisteva nell'esborso di una forte somma in contanti da parte di un privato o, più spesso, di un ente ecclesiastico, che si obbligava a non pretenderla più in restituzione, ad un debitore il quale si impegnava a «versare annualmente – e in perpetuo – una somma pari ad un immaginario tasso d'interesse sul capitale ricevuto»²⁷. Dopo un certo numero di anni la somma risultava praticamente restituita, ma il pagamento del canone annuale doveva continuare *in perpetuo* andando così a costituire per il prestatore un'inevitabile «pura, purissima rendita»²⁸. Poiché questa forma di prestito implicava un notevole esborso di denaro da parte del prestatore, essa veniva utilizzata soprattutto dalla Chiesa che, vivendo di negoziazioni, non avendo necessità di immediato reimpiego e avendo davanti a sé una lunga vita fatta di sole rendite²⁹, poteva permettersi di investire del denaro, che, pur se molto vantaggiosamente, sarebbe stato restituito solo a lunga scadenza.

Le *obligationes penes acta* abruzzesi testimoniano la scarsa predilezione di questo tipo di prestito a lunga scadenza e confermano il ricorso ad un'altra

²⁴ ASCh, Chieti, *Volume 20 Marzo 1755 – 30 Marzo 1756*, foglio 162v-163r/v.

²⁵ A. Placanica, *Il mondo agricolo meridionale: Usure, caparre, contratti*, in *Storia dell'agricoltura italiana in età contemporanea II: Uomini e classi*, a cura di P. Bevilacqua, Venezia 1990, p. 262.

²⁶ Durante tutta l'età moderna – come è noto – i prestatori di denaro che pretendevano un interesse erano considerati usurai data la proibizione «prima evangelica e poi canonica» dell'interesse. Dunque, visto che era, ed è tutt'oggi, impensabile che qualcuno prestasse davvero denaro *mutuo gratis*, si vennero creando forme di credito con *interesse legittimo*.

²⁷ A. Placanica, *Moneta, prestiti e usura nel Mezzogiorno moderno*, Napoli 1982, p. 24.

²⁸ Ibidem.

²⁹ A. Placanica, *Il mondo agricolo meridionale: Usure, caparre, contratti*, cit. p. 266-267.

tipologia di prestito ad interesse, che si celava dietro la cosiddetta formula *mutuo gratis*. Le *obligationes* offrono così un quadro dal quale è possibile evincere che i sacerdoti erano particolarmente attivi nel garantire ai loro parrocchiani prestiti in denaro³⁰ o in natura³¹. Nelle *obligationes* relative ai prestiti in denaro non si accenna mai all'interesse, tranne in qualche raro caso³², ma poiché è inverosimile che questi prestiti fossero concessi realmente *mutuo gratis*³³, non si può non convenire con quanto rilevava alcuni anni fa Augusto Placanica nel suo studio sulle *obligationes* calabresi³⁴, le uniche rogate dai notai e non dai mastrodatti delle Corti locali.

Nel suo studio Augusto Placanica individuava due metodi per la riscossione degli interessi: il primo consisteva nel fatto «che il debitore s'obbligava a restituire una somma pari al contante effettivamente ricevuto più l'interesse occulto»; il secondo metodo consisteva nel fatto che al momento della compilazione dell'atto, il debitore riceveva «una somma contante inferiore a quella da restituire»³⁵. In effetti, anche nelle *obligationes* abruzzesi relative ai prestiti, l'interesse, benché nascosto, era presente nel senso che presumibilmente, era incluso direttamente nella somma che il debitore avrebbe dovuto restituire, defalcando l'importo sulla somma consegnata al momento del prestito stesso³⁶.

Nelle campagne meridionali nei secoli dell'età moderna la «regina delle usure», fu tuttavia il contratto *alla voce* che, come abbiamo già avuto modo di notare, costituiva praticamente il prezzo più basso di tutta l'annata in quanto era

³⁰ ASCh, Chieti, *Volume 24 Gennaio 1749 – 27 Agosto 1749*, foglio 12r.

³¹ ASCh, Chieti, *Volume 27 Marzo 1764 – 31 Luglio 1764*, foglio 46r/v (vino); Chieti, *Volume 14 Agosto 1785 – 23 Maggio 1786*, foglio 41r (olio); Chieti, *Volume 21 Agosto 1808 – 1 Novembre 1808*, foglio 191r (grano).

³² ASCh, Chieti, *Volume 24 Gennaio 1749 – 27 Agosto 1749*, foglio 104, interesse: 7%; Chieti, *Volume 12 novembre 1798 – 26 Agosto 1799*, foglio 16r/v-18r, interesse: 7,5%; Chieti, *Volume 21 Agosto 1808 – 1 Novembre 1808*, foglio 73r/v, interesse: 22%.

³³ ASCh, Chieti, *Volume 20 Settembre 1714 – 21 Maggio 1715*, foglio 99v; *Volume 14 Maggio 1735 – 13 Aprile 1736*, foglio 2v/3r; *Volume 1 Agosto 1741 – 4 Febbraio 1742*, foglio 171r/v; *Volume 1 Aprile 1760 – 7 Ottobre 1760*, foglio 75v, 105r/v; *Volume 10 Settembre 1766 – 17 Febbraio 1767*, foglio 57r; *Volume 28 Luglio 1775 – 13 Agosto 1776*, foglio 43r; *Volume 24 Maggio 1782 – 26 Febbraio 1783*, foglio 2r, 201r/v; *Volume 14 Agosto 1785 – 23 maggio 1786*, foglio 86r/v.

³⁴ A. Placanica, *Moneta, prestiti e usura nel Mezzogiorno moderno*, cit., e A. Placanica, *Il mondo agricolo meridionale: Usure, caparre, contratti*, cit.

³⁵ A. Placanica, *Il mondo agricolo meridionale: Usure, caparre, contratti*, cit. p. 270.

³⁶ A. Placanica, *Moneta, prestiti e usura nel Mezzogiorno moderno*, cit., pp. 57-74.

stabilito al momento della massima offerta del prodotto e non teneva conto dell'andamento del raccolto³⁷. Questa tipologia contrattuale così frequente nelle *obligationes* era legittima e costituiva il *nerbo* dei contratti agricoli meridionali sebbene la sua natura para-usuraria fosse indubitabile³⁸. Nel suo studio sui contratti alla voce, apparso nel 1782, l'Odazi notava che «i contratti che si fanno in questo Regno al prezzo così chiamato *della Voce* pei Grani, Olj, Vini, Lane, Sete, ed altri generi, sono dei più ingiusti, e perniciosi, che abbia mai immaginato l'avidità, e l'ignoranza umana, perché offendono il più legittimo diritto che hanno gli uomini ai prodotti delle loro fatiche, e delle loro proprietà; perché impediscono, e distruggono l'avanzamento, e 'l progresso necessario dell'agricoltura; perché in fine diminuiscono in tanta parte i vantaggi del commercio dello Stato, ed assoggettano il Regno ad enormi perdite cogli Stranieri»³⁹.

L'Odazi si soffermava sulle modalità della contrattazione osservando che:

« [...] questi contratti si fanno in tale maniera. Si dà, per esempio, il denaro in Agosto per averne tant'olio al prezzo che si farà in Gallipoli, o in Bari &c. nel mese di Dicembre, o di Gennaio ec. ec. prezzo che si forma dal ragguaglio di tutti quelli che sono corsi nei differenti mercati di quel mese. Il prezzo dunque *alla Voce* diventa il medio fra tutti questi; dimodoché se ve ne sono stati quattro differenti, come per esempio 10 ducati, 11, 12, 13; il prezzo alla voce sarà ducati 11 ½.

Così pe' grani si dà il danaro in ottobre per prezzo che si farà in Foggia, o in altri luoghi nel mese di agosto allo stesso modo, che abbiamo detto per gli olj. Così per le lane, le sete, i vini, e tutti quegli altri generi ancora meno importanti di questi, ma che tutti insieme formano la massa di tutta la nazionale ricchezza.

Intervengono alla formazione *della voce* il Governo del Paese, e varie delle differenti persone interessate, mercanti, prestatori di denaro, possessori dei

³⁷ M. Aymard, *Il Sud e i circuiti del grano*, in *Storia dell'agricoltura italiana in età contemporanea, I: Spazi e Paesaggi*, a cura di P. Bevilacqua, Venezia 1990, p. 775.

³⁸ A. Placanica, *Il mondo agricolo meridionale: Usure, caparre, contratti*, cit. p. 274.

³⁹ T. Odazi, *Riflessioni sui contratti alla voce*, Napoli 1782, p. VII.

generi: e succede bene spesso, che dalle loro discussioni si modifica, e si altera in qualche modo quel prezzo medio, che abbiamo detto dover essere il solo risultato di tutti gli altri, che corrono nel mese in cui si forma *la Voce*.

Ma il Tribunale della Regia Camera è quello che si è riserbata la suprema decisione in questi affari, poiché senza il di lei consenso, ed approvazione non si può dichiarare *legalmente in prezzo di Voce*; ed accade bene ispezzo che in Regia Camera per fissare questo da lei chiamato *prezzo legale della Voce*, si ribassa quello ch'è stato formato né luoghi rispettivi della sua originaria formazione»⁴⁰.

Questo metodo che può, a prima vista, sembrare «equo e ragionevole» ad una più attenta analisi si dimostra speculativo ed iniquo poiché fissando la consegna del genere al prezzo *della voce*, «non è più in libertà del venditore il conservare quel genere ad un tempo differente, e tirarne prezzo più vantaggioso» togliendogli «quel legittimo guadagno, che ha diritto di fare, e che farebbe se fosse in libertà di ritenere il suo genere quanto gli piace, e venderlo quando gli piace»⁴¹. Il contratto alla voce era, in effetti, vituperato in tutta la letteratura settecentesca ma era il «pilastro delle classi abbienti»⁴², delle classi proprietarie. La sua presenza non sembrava, infatti, diminuire sebbene non ci fosse contrattazione «più criminosa» né «più illegale *Usura* di quella che si fa coi Contratti alla *Voce*»⁴³.

«L'eccesso dell'interesse ch'essi prendono è sì forte, che non si può definire assolutamente fin dove giunga, poiché può essere ora il 30, ora il 50, ora il 70; e qualche volta, quando i prezzi susseguenti prendono grande accrescimento, più del 100 per 100. [...]

⁴⁰ Ivi, p. VII-VIII.

⁴¹ Ivi, p. IX.

⁴² A. Placanica, *Moneta, prestiti e usura nel Mezzogiorno moderno*, cit., pp. 28.

⁴³ T. Odazi, *Della libertà de' prezzi ossia della necessità di abolire i contratti alla voce per tutte le derrate di questo Regno*, Napoli 1783, p. 21.

Aggiungasi a tutto questo, che la consegna del denaro non è per tutto l'intero anno, poiché ordinariamente si dà alcuni mesi prima la raccolta, ma ritirandosene lo stesso interesse, come se l'anno fosse intero.

Aggiungasi che d'ordinario non si dà tutto il denaro corrispondente alla quantità dei generi che si ritrae; ma sibbene una somma più o meno grande di caparra, di cui si fornisce il rimanente al ritirarsi dei generi.

Aggiungasi l'altro interesse del 6 per 100, anzi dell'8 colle spese della commissione, che molti degl'*Incettatori* prelevano specialmente nel mandare il denaro dalla Capitale alle provincie.

Aggiungasi pe' grani la perdita dell'accrescimento, che dà la conservazione di esso, che va almeno al 5 per 100, e che in vece di essere al profitto dei produttori de' generi, passa nelle mani de' compratori alla *Voce*.

Aggiungasi in fine, che i proprietari nel fornire ai Coloni i generi per le semine, e per le sussistenze ne' differenti mesi dell'anno, ordinariamente glieli stabiliscono al massimo rigoroso prezzo, che in que' mesi corre, o può correre nell'anno, per poi ritrarne la quantità corrispondente di questo prezzo a quello della *Voce*: e veggasi a qual alto punto si eleva l'illegale usura tolta con codesto metodo tanto, e sì lungamente usato, e celebrato»⁴⁴.

Se si tiene presente tutto ciò si comprende come il contratto *alla voce* possa essere considerato alla stregua di un prestito al alto interesse, di un contratto usuraio.

In realtà, anche molti dei contratti agrari quali, per esempio, quelli di colonia o di affitto a terratico, largamente diffusi nell'area abruzzese e presenti nelle *obligationes penes acta*, manifestano un inequivocabile carattere usurario. Infatti «i proprietari, nonostante le loro scarse anticipazioni e il basso grado di produttività del lavoro nel latifondo, riuscivano ugualmente ad appropriarsi di parti notevoli dei prodotti del lavoro contadino e dei frutti delle povere scorte

⁴⁴ Ivi, pp. 22-24.

contadine» così come dimostrava «l'indebitamento cronico dei contadini, per l'acquisto del seme e dei mezzi di sostentamento»⁴⁵.

I contratti agrari, che erano normalmente stipulati da un capofamiglia che in realtà non obbligava solo se stesso, ma anche i suoi eredi *presenti e futuri*⁴⁶ testimoniano così ampiamente la posizione subalterna del colono o dell'affittuario già psicologicamente predisposto a subire l'inevitabile indebitamento cronico che caratterizzava la classe contadina, difficilmente annullabile persino nelle annate abbondanti⁴⁷.

5.2. La condizione della donna in Abruzzo nel XVIII secolo

Lo studio delle *obligationes* registrate nei volumi delle Corti Locali abruzzesi ha fatto rilevare, fra gli altri, un elemento decisamente significativo per una migliore comprensione della struttura sociale dell'Abruzzo del XVIII secolo. Dalle *obligationes* emerge quale fosse la condizione della donna in una società ancora fortemente patriarcale che la poneva in una posizione subalterna nei confronti dell'uomo⁴⁸. Sulla condizione della donna nell'Abruzzo del '700 non vi sono invero molti studi⁴⁹ e, quei pochi che esistono non riescono a fare piena luce sul ruolo delle donne nella società regionale e anche le *brigantesse*, o meglio le *drude* dei briganti che lottarono nel periodo francese furono frettolosamente liquidate con pochi accenni dai cronisti dell'epoca⁵⁰.

⁴⁵ G. Giorgetti, *Contratti agrari e rapporti sociali nelle campagne*, in «Storia d'Italia: I documenti», vol. V, tomo I, Torino 1973, p. 739.

⁴⁶ Ivi, p. 704.

⁴⁷ Ivi, p. 735.

⁴⁸ Cfr. A. Illibato, *La donna a Napoli nel Settecento: aspetti della condizione e dall'istruzione femminile*, Napoli 1985; L. Guerci, *La discussione sulla donna nell'Italia del Settecento. Aspetti e problemi*, Torino 1987; ID., *La sposa obbediente. Donne e matrimonio nella discussione dell'Italia del Settecento*, Torino 1988.

⁴⁹ Si veda l'interessante studio di R. Colapietra sulle carte Rivera che, seppur riferendosi al periodo postunitario, fornisce un'immagine di una cultura femminile di stampo antico tutta presa dai problemi di maternità e devozione che sono poi gli unici tradizionalmente assegnati ad una donna, evidenziando una condizione femminile che non sembra di molto mutata da quella dei secoli precedenti. Cfr. R. Colapietra, *Olio di fegato di merluzzo e vecchi merletti. Vita quotidiana di provincia tra otto e novecento*, in «Lares», LVI (1990), n.1, pp. 21-41.

⁵⁰ G. Incarnato, *Le condizioni economiche e sociali della società napoletana ed abruzzese nel sec. XVIII e le conseguenze della rivoluzione francese*, cit., p. 31.

Gli atti della Corte Locale lasciano trasparire invece in misura più attendibile quanto poco fosse considerata la donna all'interno della struttura economica e commerciale della società. Del resto, tutto ciò lo si può dedurre dai rari casi, nei quali il nome di una donna⁵¹ compare nelle *obligationes*, dal fatto che raramente, sia la donna sola a rappresentare una delle parti⁵².

Le donne che compaiono nelle obbligazioni, infatti, stipulano l'atto quasi sempre insieme con un uomo, che solitamente è il marito quando non è il padre. È infatti interessante notare come in tutti i documenti venga sempre specificato che la donna poteva stipulare l'atto solo «con l'espresso consenso e volontà del marito»⁵³, analogamente a quando erano padre e figlio minorenni a stipulare l'*obligationes*, che così ripeteva: «stante il figlio con l'espresso consenso e volontà del padre»⁵⁴. Ma mentre in questo caso il padre⁵⁵ esercitava la *patria potestà* sul figlio ancora minorenni, intervenendo all'atto della stesura di un documento ufficiale, anche per offrire una maggiore garanzia all'altra parte, nel caso di atti registrati dalle donne in presenza del marito⁵⁶ o padre confermava, senza alcun equivoco, quale fosse la collocazione della donna nella scala sociale.

Si trattava – come è noto – del risultato di usi e costumi tradizionali, della cosiddetta mentalità dell'epoca, ma non v'è dubbio che vi fossero anche forme di persistenza dell'antica tradizione giuridica romana, che sottoponeva a tutela i soggetti a causa dell'età, del sesso o delle condizioni mentali. La tutela infatti «cessava con il raggiungimento della *pubertas* e gli ex-pupilli di sesso maschile

⁵¹ ASCh, Chieti, *Volume 23 Settembre 1747 – 29 Aprile 1748*, foglio 51v-52r/v; Chieti, *Volume 28 Luglio 1775 – 13 Agosto 1776*, foglio 4r; Chieti, *Volume 12 Novembre 1798 – 26 Agosto 1799*, foglio 6v-7r, 16r/v-17r/v-18r, 34v-35r; ASPe, Manoppello, *Volume 21 Giugno 1799 – 6 Novembre 1800*, foglio 41v-42r.

⁵² ASCh, Chieti, *Volume 15 Ottobre 1799 – 4 Gennaio 1800*, foglio 41v-42r. In questo caso una delle parti è rappresentata da due sorelle che sono però nobildonne.

⁵³ ASCh, *Volume 12 Novembre 1798 – 26 Agosto 1799*, fogli 16r/v, 34v; ASaq, L'Aquila, *Volume 2 Maggio 1770 – 12 Ottobre 1790*, foglio 154r.

⁵⁴ ASCh, Chieti, *Volume 6 Settembre 1713 – 23 Settembre 1714*, foglio 206r; Chieti, *Volume 24 Gennaio 1749 – 27 Agosto 1749*, foglio 62r/v; Chieti, *Volume 1 Aprile 1760 – 7 Ottobre 1760*, foglio 64v; Chieti, *Volume 15 Gennaio 1797 – 21 Agosto 1800*, foglio 77v-78r; ASPe, Manoppello, *Volume 21 Giugno 1799 – 6 Novembre 1800*, foglio 15r/v; ASTe, Atri, *Volume 27 Novembre 1799 – 31 Agosto 1801*, foglio 29v.

⁵⁵ ASCh, *Volume 6 Settembre 1713 – 23 Settembre 1714*, foglio 206r; *Volume 24 Gennaio 1749 – 27 Agosto 1749*, foglio 52r/v; *Volume 1 Aprile 1760 – 7 Ottobre 1760*, foglio 15r.

⁵⁶ ASCh, *Volume 23 Settembre 1747 – 29 Aprile 1748*, foglio 51v-52r/v; *Volume 12 Novembre 1798 – 26 Agosto 1799*, foglio 6v/7r.

acquistavano, di conseguenza, la piena capacità di agire, mentre le donne ricadevano sotto la tutela del sesso»⁵⁷. A ciò si aggiungeva il fatto che il potere rappresentato dalla *patria potestas* gravava ugualmente su tutti i figli e sui discendenti in linea maschile; senza dire poi che, nei tempi più remoti, vigeva il diritto di vita o di morte sui componenti della propria famiglia⁵⁸.

Su quale fosse il posto della donna nella società meridionale del XVIII secolo pagine illuminanti sono quelle di G. M. Galanti, che in un celebre passo della sua *Descrizione* osservava che «le donne sono *deboli per natura e imbecilli per educazione*, ma che esse abbelliscono la società e la ravvivano. Una vita libera ma domestica sembra essere il loro genio»⁵⁹.

Alla luce di queste considerazioni appare dunque evidente come le donne regnicole non potessero pretendere di svolgere autonomamente una qualsiasi attività commerciale fatta eccezione per un caso. Se erano nubili erano soggette all'autorità paterna, di zii o fratelli, se erano sposate a quella del marito ma se erano vedove potevano *affrancarsi* e, entro certi limiti, agire liberamente. È significativo come nelle poche *obligationes penes acta* registrate nelle quali almeno una delle parti era una donna questa fosse vedova e come il magistrato registrasse nel contratto il suo stato di vedovanza⁶⁰ indicando sempre il nome del marito morto⁶¹.

La condizione giuridica della vedova, fin dall'età medioevale, garantiva alle donne la possibilità di entrare nel pieno possesso dei beni dotali e dell'eredità del marito, e di gestirli autonomamente. Benché questa libertà fosse concessa, tuttavia, era vista con sospetto da una società, che voleva la donna

⁵⁷ L. Bove, voce *MINORE ETA'*, in *Novissimo Digesto Italiano*, cit., vol. X, 1957, pp. 759 e segg.

⁵⁸ L. Caporossi Bolognesi, voce *PATRIA POTESTA'*, in *Enciclopedia del diritto*, diretta da C. Mortati e F. Santoro Passatelli, Varese 1982, vol. XXXII, pp. 242 e segg.

⁵⁹ G. M. Galanti, op. cit., tomo I, p. 287. Corsivo nostro.

⁶⁰ ASCh, Chieti, *Volume 1 Aprile 1760 – 7 Ottobre 1760*, foglio 15r.

⁶¹ ASCh, Chieti, *Volume 16 Maggio 1745 – 29 Dicembre 1745*, foglio 69v-70r.

«condiscendente e priva di arbitrio [...] che la vedeva esclusivamente (come) una figlia, una moglie ed una madre obbedienti»⁶².

Tranne nel caso di vedovanza le donne non avevano, quindi, alcun potere di accedere alla gestione economica del patrimonio. Il loro ruolo risultava pertanto marginale, ed erano considerate alla stregua dei figli maschi minorenni se non addirittura in una condizione ancora più debole.

Se si tengono presenti questi aspetti appare perciò «normale» trovare *obligationes* che si riferiscano ad un padre, che decide di mettere la figlia in un «conservatorio», per farla educare o per iniziarla alla vita monacale, e che prende accordi direttamente con il governatore di quel luogo⁶³, così come non stupisce, anche se non è molto frequente, trovare dichiarazioni relative alla dote⁶⁴ e alla lista degli oneri che essa comporta. Ma, di fronte ad una dichiarazione che denuncia con molta semplicità un presunto stupro⁶⁵, è necessario soffermarsi e fare alcune considerazioni.

Lo stupro, massima forma di violenza contro la donna, in una società agricolo-pastorale fortemente maschilista come quella abruzzese, e in generale del mondo maschilista delle classi subalterne non appariva in realtà come un atto fortemente deviante, ma sembrava persino «normale», dato che la donna era considerata un essere inferiore sia fisicamente che giuridicamente⁶⁶. In effetti, se si considera la subalternità della donna all'interno della civiltà contadina che la relegava ad una triste condizione di totale ignoranza, se si valuta che la società provinciale del Regno era dominata da «una subcultura, frustrata, inarticolata, esasperata, pronta a ricorrere alla violenza»⁶⁷, si comprende meglio come lo stupro non solo fosse il

⁶² C. Evangelisti, *Angela Vallerani, vedova (1559-1600 ca.)*, in *Rinascimento al femminile*, a cura di O. Niccoli, Roma-Bari 1991, p. 233.

⁶³ ASCh, Chieti, *Volume 21 Agosto 1808 – 1 Novembre 1808*, foglio 63r; 7 Settembre 1808: Vitantonio Caporrelli di Lanciano che vive a Chieti, mette la figlia Camilla nel conservatorio delle Donne Pentite, governato da Ignazio Porta, per 20 carlini al mese e 20 d'anticipo per il vestito adatto a quel luogo.

⁶⁴ ASCh, Chieti, *Volume 28 Luglio 1775 – 13 Agosto 1776*, foglio 4r; Chieti, *Volume 12 Novembre 1798 – 26 Agosto 1799*, foglio 100v-101r/v.

⁶⁵ ASCh, Chieti, *Volume 28 Luglio 1775 – 13 Agosto 1776*, foglio 36v-37r/v.

⁶⁶ G. Brancaccio, *In Provincia. Strutture e dinamiche storiche di Abruzzo Citra in età moderna*, op. cit., p. 95.

⁶⁷ Cfr. S. Brownmiller, *Against Our Will: Men, Women and Rape*, New York, 1975, p. 196; G. Di Domenicantonio, *Lo stupro nella tradizione popolare e il culto di Sant'Eurosia*, in «Rivista Abruzzese», XLI

risultato di una società violenta, quanto il risultato del persistere dell'ancestrale concezione della donna-oggetto.

L'obbligo *penes acta* della Corte locale di Chieti a cui si fa riferimento, è un documento redatto in ambito civile, nel quale viene registrata una dichiarazione relativamente ad uno *stupro*, avvenuto ai danni di una giovane non sposata. Prima di procedere all'analisi del documento è opportuno ricordare che «nella legislazione meridionale, specie settecentesca, per *stupro* non si intendeva la sola violenza carnale, ma principalmente il rapporto sessuale intrapreso dietro promessa di matrimonio»⁶⁸. Per *stupro semplice* si considerava, infatti, il reato di aver avuto un rapporto sessuale illecito, senza violenza con una donna onesta.

Ma torniamo al documento della Corte locale di Chieti. E' il 2 settembre 1775 ed un certo Andrea Santone della terra di Ari dichiara davanti al mastrodatti che, nel novembre 1773, al tempo della semina del grano, dopo aver lavorato nei campi tutto il giorno stava rientrando, sul far della sera, nella masseria di Giovannantonio D'Alessandro per cenare. Entrando in casa, aveva trovato la moglie del D'Alessandro insieme con la moglie del di lui fratello Paolo molto preoccupate. Dopo poco era rientrato anche Giovannantonio D'Alessandro, al quale le due donne subito avevano chiesto se era vero che aveva ingravidato Vittoria Di Pietro come avevano saputo dal padre della ragazza, Saverio.

Il Santone nel continuare la sua deposizione aveva raccontato che il D'Alessandro sdegnato aveva risposto di essere del tutto estraneo ad un simile misfatto ed era uscito subito di casa. Le due donne intimorite avevano scongiurato il Santone di rincorrere il D'Alessandro per evitare che commettesse un gesto insano.

Arrivato a casa del Di Pietro, il D'Alessandro aveva chiesto di parlare con Vittoria, la giovane che lo aveva accusato di *stupro*, ma la madre si era opposta a

(1988), n.4, pp. 260-261.

⁶⁸ S. Raffaele, «Essendo real volontà che le donne badino all'onore». *Onore e «status» nella legislazione meridionale (secc.XVI-XVIII)*, in *Onore e Storia nelle società mediterranee*, a cura di G. Fiume, Palermo 1989, p.147.

quell'incontro, osservando che il D'Alessandro doveva ben sapere se l'aveva stuprata o no. A quell'accusa il D'Alessandro si era difeso sottolineando che la sua onestà era ben nota a tutti e che di sicuro la gente avrebbe creduto a lui e non alla ragazza.

In realtà, la giovane aveva subito violenza, come dimostrava lo stato di gravidanza, e forse solo per questo aveva denunciato il suo seduttore. Infatti, era molto raro che le giovani denunciassero di essere state violentate e solo lo stato di gravidanza le «costringeva» ad un simile passo.

Il Galanti, sottolineava che una donna perbene non avrebbe mai trascinato in giudizio il suo seduttore, ma avrebbe «sofferto in silenzio la sua crudele disgrazia senza far strepito o mormorare»; «le donne volgari, senza onestà e senza educazione [invece], colla stessa facilità colla quale si lasciavano sedurre»⁶⁹, si rivolgevano in giudizio.

Nel caso della obbligazione citata in realtà la denuncia era stata fatta circa due anni dopo la consumazione del delitto e si era di fatto configurata piuttosto come una disputa legale per il mantenimento del bambino e per la dotazione della giovane. La dote, infatti, «assumeva la funzione di riparazione in tutti i casi di rifiuto o di impossibilità di una delle parti a celebrare il matrimonio»⁷⁰. Impossibilitato a contrarre un matrimonio riparatore perché già ammogliato, il D'Alessandro era tenuto a risarcire la vittima con una sostanziosa somma di denaro⁷¹.

Se si valuta che lo stato interessante della giovane era stato reso pubblico nel novembre 1773 è verosimile ritenere che fosse stata violentata tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno quando la vita dei campi, scandita dal tempo della vendemmia oltre a risultare più festosa creava con le maggiori opportunità di lavoro, una maggiore possibilità di incontri. Del resto è noto che nelle

⁶⁹ G. Galanti, *Osservazioni sopra la nuova legge abolitiva de' delitti di stupro*, in *Illuministi Italiani*, in *La letteratura italiana. Storia e testi*, a cura di F. Venturi, Milano-Napoli, 1962, vol.46, tomo V, pp.1024-1030.

⁷⁰ G. Alessi, *L'onore riparato. Il riformismo del Settecento e le «ridicole leggi» contro lo stupro*, in *Onore e Storia nelle società mediterranee*, cit., p.132.

⁷¹ S. Raffaele, *Famiglie e senza famiglia*, Napoli 2000, p. 93.

campagne abruzzesi «le donne esercitavano l'agricoltura, ed aiutavano gli uomini in tutte le loro fatiche»⁷², «prestando aiuto nel seminare, nel sarchiare, nel vendemmiare, e nel raccogliere le ulive»⁷³.

Né va omissso di ricordare che nel caso di *stupro* o di ratto di una figlia, il padre poteva astenersi dal dotarla, poiché, la legge stabiliva che erano lo stupratore o i rapitori a dover ricompensare il padre dell'ingiuria che *gli* era stata fatta. Infatti, nel caso in cui lo *stupro* non fosse stato violento⁷⁴, cioè nel caso in cui la giovane fosse consenziente, il colpevole aveva due possibilità per pagare la sua colpa: o dotare la donna o sposarla⁷⁵. Spesso in questi casi, oltre all'obbligo della dote veniva aggiunto anche quello degli alimenti nel caso fosse nato un bambino⁷⁶. Interessante è notare che, «a volte la sedotta rifiutava il risarcimento in denaro, pretendendo di essere sposata dal suo seduttore. In questo caso, l'ultima parola spettava al giudice»⁷⁷.

Anche il diritto canonico accoglieva questa pratica per lo «stupro semplice», derivando la pena dalla legge mosaica secondo la quale il seduttore di una vergine la doveva condurre in sposa o costituirle la dote⁷⁸.

Al contrario, per lo «stupro violento» la pena più frequente era la pena di morte, anche se molto spesso era sostituita dal versamento di una forte somma pecuniaria. Lo stupro violento implicava che la donna doveva aver gridato e

⁷² G. M. Galanti, *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, op. cit., tomo I, p. 287.

⁷³ G. Del Re, *Descrizione topografica, fisica, economica, politica de' reali domini al di qua del faro nel Regno delle due Sicilie*, cit. p. 429.

⁷⁴ M. De Afflitto, *Decisiones Sacri regii Consilii Neapolitani*, Venezia 1604, Decisione 276, 6-9, p. 250: «... *stuprum consummatum sine violentia non punitur poena mortis, sed alia poena*».

⁷⁵ Giovanni Francesco Sanfelice, *Decisionum supremorum tribunalium Rregni Neapolitani*, Ludguni 1675, tomo I, libro II, decisione 245, 7-10, p. 147: «...*verum de iure canonico alternative tenetur stuprator secundam comunem, vel ad ducendam in uxorem, vel illam condecenter dotandam*»; e ancora si specifica che «*si stuprator sit pauper, ita quod non possit stupratam dotare, nec illam ob aliquod impedimentum in matrimonio lucere, hoc enim casu Iudici arbitrio punitur, & ita observatur in Magna Curiae Vicariae*».

⁷⁶ Giovanni Battista De Luca, *Theatrum veritatis ac iustitiae sive decisivi discursus*, tomo VI, *De Dote*, Ludguni, 1697, pp. 600-630.

⁷⁷ S. Raffaele, *Famiglie e senza famiglia*, cit. p. 95.

⁷⁸ *Esodo*, 22, 15-16: «Se uno avrà sedotto una fanciulla non fidanzata giacendo con lei, le paghi la dote o se la prenda per moglie. Ma se il padre di lei ricusi di dargliela, paghi in denaro quant'è la dote delle fanciulle»; e ancora, *Deuteronomio*, 22, 28-29: «Se uno trova una fanciulla vergine, non fidanzata, l'afferra e si giace con lei, e verranno scoperti, l'uomo che si sarà giaciuto con la fanciulla debba pagare al padre di lei 50 scicli d'argento ed ella sia sua moglie, perché egli l'ha disonorata, né la potrà mai mandare via per tutta la sua vita».

lottato mentre le si faceva violenza o doveva aver denunciato il fatto alle autorità entro pochi giorni⁷⁹. Nel Regno di Napoli, fin dal tempo delle costituzioni di Federico II, le violenze inferte alle donne, anche se esse erano meretrici, erano punite con la morte così come erano punite con la pena capitale quelle donne che accusavano ingiustamente di stupro un uomo⁸⁰. Solo con la Prammatica IV, *De adulteriis*, promulgata il 12 febbraio 1779 il delitto di stupro semplice fu abolito⁸¹.

La consuetudine di sposare o di dotare la donna con la quale si era avuto un rapporto sessuale fuori dal matrimonio, e dunque illecito, era tipica della mentalità del tempo che riteneva che il torto non era fatto tanto alla donna quanto al padre o al suo tutore, il quale, per riflesso, veniva disonorato e doveva dunque essere risarcito. Il rapporto sessuale illecito⁸², violento o no, si configurava non tanto come un'aggressione alla persona quanto piuttosto come un attentato all'onore degli uomini ai quali la «disonorata» era legata. Nasceva, così, un paradossale slittamento di colpa, che sembrava attribuire valore negativo non tanto all'azione dell'autore, quanto a quella della vittima⁸³.

Il dibattito sulle questioni relative alla libertà sessuale che si registrò nel clima innovatore dell'Illuminismo vide «la cultura giuridica interrogarsi sull'ammissibilità di libere relazioni sessuali tra adulti consenzienti»⁸⁴. La donna stuprata fu allora considerata più «vittima» che complice, anche nel caso di stupro semplice, il che esigeva l'azione penale e rafforzava la pretesa di un una dote o di un matrimonio riparatore⁸⁵.

⁷⁹ A. Pertile, *Storia del diritto Italiano. Dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, op. cit., vol. V, p. 513 e segg.

⁸⁰ A. De Sariis, *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, op. cit., libro XII, titolo XLV-XLVIII, pp. 157-162.

⁸¹ G. Alessi, *L'onore riparato. Il riformismo del Settecento e le «ridicole leggi» contro lo stupro*, in *Onore e Storia nelle società mediterranee*, cit., p.138.

⁸² In latino *stuprum* significa onta, disonore, vergogna.

⁸³ Voce *VIOLENZA*, in *Enciclopedia del diritto*, cit., vol. XLVI, pp.851 e segg.

⁸⁴ G. Alessi, *L'onore riparato. Il riformismo del Settecento e le «ridicole leggi» contro lo stupro*, in *Onore e Storia nelle società mediterranee*, cit., p.133.

⁸⁵ Ivi, p.134.

La dote fu dunque vista come la misura idonea di risarcimento nel caso di *stupro semplice* ai danni di una donna⁸⁶, persisteva tuttavia l'idea del danno recato soprattutto all'uomo al quale la donna era affidata, che deriva dalla convinzione che «l'uomo assume l'onore femminile e se ne fa garante, per cui ogni attacco alla donna diventa un'offesa diretta all'uomo, che al contempo acquista dominio anche sul potere riproduttivo femminile come garanzia della paternità»⁸⁷.

Oltre allo stupro solo in due casi la legge stabiliva l'attribuzione della dote: il ratto e l'assassinio dell'uomo, che sostentava la donna economicamente⁸⁸. Nel '700 si riteneva che la dote avesse avuto origine insieme con la legge naturale e che fosse regolata dalle norme della legge civile perché *maritare* e *dotare* una figlia erano due elementi inscindibili su cui i giuristi sono tutti d'accordo ritenendo che si possa maritare una figlia solo con la giusta dote e le si possa dare una dote solo se si sposa, sia nel caso del matrimonio carnale che in quello del matrimonio spirituale⁸⁹. Il contratto dotale era, infatti, «un vero e proprio *negozio giuridico*»⁹⁰ stipulato normalmente dal notaio o, come testimoniano le *obligationes* redatto alla presenza del mastrodatti delle Corti locali, prima della celebrazione del matrimonio.

Interessante, a questo proposito, è anche il caso testimoniato dalle *obligationes penes acta* di una donna che affermava d'essere stata «ingravidata» da un prete⁹¹. L'incartamento è costituito da quattro dichiarazioni che il sacerdote accusato del reato, Giovanni Catonio, aveva chiesto a persone che conoscevano i fatti. È significativo che delle quattro dichiarazioni ben tre erano state rilasciate da soggetti riluttanti che, «per ordine di questa corte» erano state costrette a presentarsi, nell'agosto 1758, davanti al mastrodatti.

⁸⁶ G. Alessi, *Il gioco degli scambi: seduzione e risarcimento nella casistica cattolica del XVI e XVII secolo*, in «Quaderni storici», *Verginità*, (1990), n.75/3, p. 815.

⁸⁷ S. Raffaele, *Famiglie e senza famiglia*, p. 102.

⁸⁸ G. B. De Luca, *Il Dottor Volgare*, Roma, 1673, tomo VI, cap. IV, pp. 45-63.

⁸⁹ Ivi, cap. I, pp. 11-18.

⁹⁰ S. Raffaele, *Famiglie e senza famiglia*, cit. p. 55.

⁹¹ ASAq, Acciano, *Volume 15 Dicembre 1756 – 4 Marzo 1761*, fogli 54r/V, 55r/v, 58r/v, 59r/v.

La prima dichiarazione era l'unica a non essere stata fatta «per ordine di questa corte» ed era stata resa da tale Carmine Di Giovanni, il quale riferiva di aver appreso del misfatto una decina di giorni prima, da Saverio D'Alfonzo, fratello della vittima⁹². Saverio dichiara «che era stato detto che lui aveva veduto *praticare* il reverendo Giovanni Catonio con sua sorella Bernardina D'Alfonzo nella sua stalla vicino alla stalla di Urbano, e che doveva tutto ciò deporre avanti alla *curia vescovile*». Il Di Giovanni negava però di aver visto personalmente il sacerdote *praticare* con Bernardina.

Le altre tre dichiarazioni erano state tutte dichiarazioni «obbligate» e sembravano essere «costruite» appositamente per screditare la giovane ed evitare al sacerdote, oltre all'onta di aver fornicato, soprattutto il danno del pagamento della dote. La seconda dichiarazione era stata fatta da Giovanna, *moglie di* Antonio Mascioli di Acciano. È interessante notare, che anche in questo caso la dichiarazione della donna, acquistava valore perché era indicato il nome del marito dimostrando quanto la «tutela» di un uomo fosse imprescindibile per rendere le parole di una donna «degne di fede».

Giovanna dichiarava che nello scorso mese di maggio del 1758 aveva chiesto a Domenica D'Alfonzo chi aveva messo incinta sua sorella Bernardina che dopo il misfatto si era trasferita a Castel di Ieri. Giovanna rispondeva che:

«l'aveva ingravidata il sig. Galli che il medesimo aveva scritto tre lettere a Bernardina, e l'aveva raccomandata al sig. Bernardo Alojantonj e che dopo sgravata la voleva maritare e dargli la dote. E che ritornata poi detta Bernardina dalla terra di Ieri, la detta Domenica *andava publiando* che Bernardina l'aveva ingravidata il rev.ndo Giovanni Catonio e detta Giovanna un giorno la rimproverò e le disse: Voi prima dicevate che Bernardina era gravida di Giovanni Galli ed ora andate dicendo che sia gravida di Giovanni Catonio e la

⁹² Ivi, foglio 54r/v.

detta Domenica rispose: Gl'altri hanno fatto il male e Giovanni Catonio ave a fare le penitenza ed ave a dare a Bernardina *la dote*»⁹³.

Questa dichiarazione, finiva per gettare disonore anche sulla sorella di Bernardina che, pur essendo a conoscenza dei fatti, aveva accusato il Catonio di aver messo incinta sua sorella per garantirle una congrua dote.

Anche la terza dichiarazione, richiesta «sotto pena del prezzo degli atti di questa Corte» ad una testimone recalcitrante, era stata resa da una donna, Santa, presentata come *moglie di* Giacomo D'Alfonzo:

«[...] Detta Santa Di Cesare volendo ubbidire a detto ordine attesta e dichiara e fa vera e reale fede sotto giuramento e sotto pena di falso, che, lo scorso mese di giugno 1758 Eugenia, figlia di Loreta Paulini di Acciano, li disse che essa Eugenia aveva insinuato e dato ad intendere a Bernardina D'Alfonzo, la quale era gravida senza marito che non avesse più nominato il sig. Giovanni Galli, siccome l'aveva nominato per prima che il medesimo l'avesse ingravidata, ma che *avesse pubblicato* e nominato che era stata ingravidata da Giovanni Catonio acciò il medesimo li avesse fatta una *buona dote*»⁹⁴.

L'ultima dichiarazione la Corte l'aveva richiesta a Antonio Di Bartolomeo Angelone il quale:

«[...] volendo ubbidire a detto ordine attesta e dichiara e fa vera e reale fede sotto giuramento e sotto pena di falso, che, lo scorso 6 agosto 1758 andò a trovarlo Saverio D'Alfonzo e disse che fusse fatta fede e si fusse esaminato che il rev.do Giovanni Catonio aveva *praticato* con Bernardina sua sorella; ed esso costituito li rispose che non poteva farsi detta fede, perché ciò non era vero; ma la fede che si poteva fare della verità, si era, che esso costituito, aveva veduto con i propri occhi che anni sono, in tempo che stava per governatore in questa terra il magnifico Bernardo Alojantonj della terra di Castel di Ieri, trovò un

⁹³ Ivi, foglio 54v-55r.

⁹⁴ Ivi, foglio 58r/v.

giorno che detto Alojantonj stava in letto dormendo con Bernardina D'Alfonzo nel palazzo della corte ove esso costituito continuamente praticava e serviva detto governatore, nel qual tempo la detta Bernardina stava in qualità di serva nella casa del sig. Galli; e li soggiunse ancora, che verso il 10 di Novembre 1757 trovò che detto Alojantonj *usava* casualmente con detta Bernardina dentro il casaleno che sta dietro la Chiesa della madonna della Sanità vicino al fiume, e *sono 12 anni che detta Bernardina incominciò ad esercitare un tal sporco mestiere*⁹⁵.

Bernardina finiva così per essere accusata di essere una prostituta, di non poter dimostrare che il padre del suo bambino era il Catonio dal quale non poteva pretendere alcuna dote.

Non ci è dato di sapere, dagli atti successivi, quale sia la conclusione di questa faccenda ma, con ogni probabilità, il Catonio, che è un sacerdote e che dunque è sicuramente più degno di fede di una fanciulla di facili costumi, non pagherà nessuna dote.

Come si può agevolmente evincere da questa testimonianza, la *dote* assume una valenza così importante che, addirittura, verso la metà del XVII secolo in un periodo di grave crisi economica per il Regno, caratterizzato, dall'accentuarsi delle difficoltà per una parte rilevante della gioventù femminile più disagiata che determinò un aumento vistoso della prostituzione, vennero fondati sia nelle città che nei piccoli centri rurali i cosiddetti *monti di maritaggio*⁹⁶. Si trattava di istituzioni di beneficenza che, come i monti di pietà⁹⁷, la cui attività a Chieti è peraltro testimoniata anche dalle *obligationes penes acta*⁹⁸, o come i monti

⁹⁵ Ivi, foglio 59r/v.

⁹⁶ Si veda anche G. Delille, *Un esempio di assistenza privata: i Monti di Maritaggio nel regno di Napoli. Secoli XVI-XVIII*, in «Timore e Carità. I poveri nell'Italia moderna», atti del convegno *Pauperismo e Assistenza negli antichi Stati italiani*, Cremona, 28-30 Marzo 1980 [Annali della Biblioteca Statale e Libreria Civica di Cremona, nn. XXVII-XXX, Cremona 1982.

⁹⁷ Voce MONTE DI PIETÀ in *Novissimo Digesto Italiano*, cit., vol. X, pp. 877-882. I monti di pietà sorsero in Italia a partire dalla seconda metà del XV secolo, per iniziativa dei padri francescani. Sin dalle origini la loro attività si fondava sulla concessione, per lo più a persone bisognose, di prestiti di importo anche minimo a miti condizioni in cambio di una garanzia costituita da un pegno di varia natura.

⁹⁸ ASCH, Chieti, *Volume 10 Settembre 1766 – 17 Febbraio 1767*, foglio 66v-67r.

frumentari⁹⁹, furono costituiti per aiutare i bisognosi, ma che, a differenza di questi ultimi, erano solitamente fondati non per iniziativa religiosa o statale bensì per iniziativa privata.

I monti di maritaggio dovevano servire esclusivamente per costituire le doti di fanciulle povere o orfane desiderose di sposarsi, alle quali nessuno avrebbe potuto procurare una dote¹⁰⁰. Le norme per l'attribuzione della dote erano varie, ma seguivano sostanzialmente tre regole: le fanciulle dovevano appartenere alla collettività in cui il Monte di maritaggio veniva fondato; dovevano essere povere, preferibilmente orfane, e dovevano, soprattutto, essere oneste¹⁰¹. Una fanciulla *onesta* doveva astenersi dai piaceri della carne, sia nel pensiero che negli atti, doveva temere tutto ciò che poteva essere sconveniente e doveva seguire un modello di vita esemplare praticando la continenza nel senso più generale del termine. Questa caratteristica, assolutamente necessaria per vedersi attribuire una dote spinge le motivazioni che si nascondevano dietro la fondazione del Monte nato da aspirazioni religiose che avrebbero consentito, a chi donava i propri beni al monte, di ottenere meriti dinnanzi a Dio e alla Chiesa. Attribuire la dote ad una giovane non onesta, sebbene bisognosa, sarebbe equivalso, secondo la mentalità dell'epoca, «ad incoraggiare il male, ad esaltare la prostituzione, a proporre modelli negativi alle tante fanciulle *oneste*, a mescolare in un amalgama dagli effetti devastanti il bene ed il male, il lecito e l'illecito, l'umano ed il divino»¹⁰², per questo la fanciulla da dotare doveva, necessariamente, essere onesta. In effetti, il controllo della sessualità femminile e dunque la verginità e l'onestà delle donne erano di fondamentale importanza per proteggere il rango e la

⁹⁹ Voce MONTE FRUMENTARIO in *Novissimo Digesto italiano*, cit., vol. X, pp. 889-890. Si tratta di istituzioni benefiche sorte alla fine del medioevo per fornire aiuto agli agricoltori più indigenti. Al momento della semina veniva consegnato al contadino la quantità di cereale necessaria che veniva restituita al momento del raccolto in misura *colma* anziché nella misura *rasa* somministrata dal Monte, considerando la differenza quale interesse sul prestito.

¹⁰⁰ A. Iampieri, *I Monti di Maritaggio. L'elargizione della dote alle fanciulle povere ed orfane in Abruzzo Ultra I° durante l'età moderna e contemporanea*, Teramo 1993, p. 13.

¹⁰¹ Ivi, p. 17.

¹⁰² Ivi, p. 19.

famiglia, mantenendo lo *status* sociale ed impedendo l'accesso di elementi perturbanti¹⁰³.

Come in tutto il Regno, anche nelle province d'Abruzzo vennero fondati dei Monti di maritaggio, sebbene non in gran numero. I monti in Abruzzo si concentrarono perlopiù in pochi comuni, evidenziando la precaria condizione in cui si trovavano parecchie giovani. Manca tuttavia una ricerca approfondita su queste istituzioni e sulla loro reale diffusione nelle province abruzzesi.

Nelle *obligationes penes acta* non si è trovato alcun riferimento ai Monti di maritaggio, ma è stato possibile rintracciare atti che riportano accordi e dichiarazioni relativi alla dote¹⁰⁴, nei quali vengono descritti i corredi con grande dovizia di particolari.

Interessante per esempio, il caso di una obbligazione registrata a Chieti il 12 agosto 1799¹⁰⁵ nella quale è registrato l'accordo matrimoniale di un tale Arcangelo Di Biase con Concetta Di Pietro. Dal documento si evince che l'uomo doveva ottenere il permesso formale per il matrimonio dal sergente Giuseppe Pronio di Chieti, in quanto egli era un soldato del marchese Buonastalla e non poteva sposarsi senza permesso. Il sergente accordava il permesso al Di Biase sempre che non vi fosse alcun impedimento canonico e che la sposa avesse corrisposto la dote; ciò nonostante il sergente comunque ordinava al Di Biase di presentarsi alla fortezza di Pescara.

La cosa più interessante è che a questo atto era aggiunta la lista dotale descritta puntigliosamente. In essa si specificava che erano i genitori di Concetta, Saverio Di Pietro ed Emanuela Di Girolamo, a concederle la dote. In realtà, la specifica era necessaria solo nei casi in cui non erano i genitori a concedere la dote, per cui averlo messo bene in evidenza, addirittura puntigliosamente aveva un significato

¹⁰³ S. Raffaele, *Famiglie e senza famiglia*, cit. p. 98-99.

¹⁰⁴ ASCh, Chieti, *Volume 28 Luglio 1775 – 13 Agosto 1776*, foglio 4r; ASPe, Manoppello, *Volume 21 Giugno 1799 – 6 Novembre 1800*, foglio 41v-42r; Sanvalentino, *Volume 16 Febbraio 1805 – 13 Aprile 1809*, foglio 62v; Giudicato di Pace di Manoppello, *Volume 21 Febbraio 1809 – 26 Aprile 1810*, foglio 15r/v-16r; AStACL, Picciano, *Volume 9 Agosto 1772 – 11 Ottobre 1788*, foglio 1 r/v-2r, 8 r/v-9r, 9v-10r/v.

¹⁰⁵ ASCh, Chieti, *Volume 12 Novembre 1798 – 26 Agosto 1799*, foglio 100v-101r.

ben preciso che sembra essere quello di voler ricordare alla giovane di non essere completamente padrona del suo corpo richiamando alla memoria gli echi Catulliani per i quali «la verginità non è tutta tua [della fanciulla]: [giacché] in parte è dei genitori. Un terzo appartiene a tuo padre, l'altro terzo a tua madre. E' tuo un terzo soltanto. Non contrastare con due che – con la dote – cedettero al genero i propri diritti»¹⁰⁶.

I beni mobili consegnati a Concetta Di Pietro erano i seguenti: un pagliericcio nuovo, due paia di lenzuola usate, quattro cuscini ripieni di lana con quattro facce di tela liscia nuova, una coperta nuova di lana, sei camicie di varie sorti, quattro tovaglie da faccia nuove, quattro salviette nuove, sei fazzoletti da testa di varie sorti, nove strapizzi da collo, quattro mesali¹⁰⁷ di varie sorti, due sottane usate, busti di varie sorti, quattro paia di calzette di varie sorti, tre strofinacci, una pentola di rame circa di un barile di tenuta, un maniro¹⁰⁸ di rame usato, una catena di ferro da porco, un cucchiaino di ferro da pesce, un cucchiaino di rame da maccheroni, due treppiedi, due spiedi ed un paio di casse usate. Inoltre, l'atto prevedeva che alla morte dei suoi genitori la giovane avrebbe dovuto ereditare tutti i loro beni e che, in caso di morte prematura, i beni ereditati sarebbero dovuti passare ai suoi figli.

Come si rileva dalla lista dei beni consegnati alla giovane si trattava di beni di uso comune necessari nella vita domestica, che servivano alla donna per svolgere il suo ruolo di casalinga. Generalmente, i beni elencati erano descritti singolarmente nelle loro caratteristiche principali (colore, materiale, lavorazione) e venivano poi stimati da due persone esperte, di solito scelte tra le donne del luogo.

¹⁰⁶ Si vedano le rime di Catullo dedicate a Imeneo. Cfr. G. Alessi, *Il gioco degli scambi: seduzione e risarcimento nella casistica cattolica del XVI e XVII secolo*, cit., p. 814.

¹⁰⁷ E. Giammarco, *Dizionario abruzzese e molisano*, II, Roma 1969, p. 1803, voce *MESALE*. Il mesale era una tovaglia generalmente bianca che si stendeva sulla tavola per mangiare.

¹⁰⁸ Ivi, p. 1074, voce *MANIRO*. Il maniro è un arnese da cucina di rame formato da una coppa a calice o tazza, con lungo manico sottile verticale o obliquo, usato per prendere acqua dalla conca e per berchi a mò di bicchiere.

Un altro tema di un certo interesse che ritroviamo nelle *obligationes*¹⁰⁹ è quello relativo alle medicine somministrate alle donne nel caso di malattie. Fin dai tempi più remoti, tale compito era appannaggio delle donne. In effetti, già nel 1596 nella prima opera di ostetricia redatta in lingua italiana¹¹⁰ si legge che, anticamente, il primo degli «uffici della comare era il mendicare le donne in *tutte* le infermità, poi che allora non si introducevano uomini a medicar le donne»¹¹¹. Infatti, fin dai manuali-ricettario più antichi redatti sulle malattie delle donne il mestiere della levatrice e quello della guaritrice si sovrapponevano e, solo verso la fine del XVIII secolo, la mammana sembra smettesse il ruolo di *medichessa*, attenendosi solo ai compiti più specifici relativi alla maternità¹¹². In un simile quadro appare comprensibile come fossero le donne a curare le altre donne e che fosse «una donna a far partorire un'altra donna»¹¹³.

Con lo svilupparsi delle idee illuministe ed il miglioramento delle conoscenze mediche si assistette ad una sorta di «virata» che portò ad una più diffusa presenza del medico maschio scientificamente preparato accanto al letto della partoriente, anche se, a causa dell'inadeguatezza dell'offerta di medici rispetto alla domanda, assommata alle resistenze delle partorienti nei confronti di un'assistenza al parto diversa da quella che avveniva da millenni, il ruolo della levatrice continuò ad essere di grande importanza anche nei due secoli successivi.

È opportuno al riguardo ricordare che, poco dopo il 1750 nell'Italia centro-settentrionale cominciarono a sorgere le prime scuole per levatrici che erano, solitamente, annesse agli ospedali o alle facoltà universitarie di medicina. Nel Regno di Napoli invece, prevalse la tradizione nel senso che continuò a spettare alle donne il compito di assistere alle «cure» femminili benché non fossero esclusi interventi di specialisti o erboristi, quasi sempre appartenenti al clero come

¹⁰⁹ ASCh, Chieti, *Volume 20 Marzo 1755 – 30 Marzo 1756*, foglio 11; Chieti, *Volume 21 Agosto 1808 – 1 Novembre 1808*, foglio 79r/v.

¹¹⁰ Scipione Mercuri, *La comare o raccoglitrice*, Venezia 1596.

¹¹¹ C. Pancino, *La comare levatrice nel XVIII secolo*, in «Società e Storia», 1981, p. 595.

¹¹² Ivi, p. 596.

¹¹³ Ph. Hécquet, *De l'indécence aux hommes d'accoucher les femmes*, Paris 1708, cit. in C. Pancino, *La comare levatrice nel XVIII secolo*, cit., p. 634.

testimonia chiaramente un'obbligazione della Corte locale di Chieti in cui si parla di uno speziale domenicano¹¹⁴. A questo proposito è interessante notare che in Chieti si affermò fin dal 1618 «la presenza di una spezieria tenuta in attività dai Domenicani ed aperta all'uso della popolazione locale»¹¹⁵. Questa spezieria rimase praticamente l'unica presente nella città fino agli inizi del XIX secolo e provvide «alla distribuzione gratuita di medicinali e droghe ai poveri, mentre i prezzi erano mantenuti molto bassi per il resto dei fruitori». Quando l'Ordine dei domenicani fu soppresso nel 1806 fu redatto l'inventario¹¹⁶ dei beni della spezieria comprensivo delle droghe. L'inventario offre «il quadro di una tipica farmacia settecentesca, ove tra droghe ed erbe si offriva il logico complemento ad una scienza medica, basata quasi esclusivamente sui principi di dieta alimentare»¹¹⁷.

Ma torniamo alla descrizione specifica del documento. Si è detto che in una gran parte delle obbligazioni i contraenti firmavano con il segno di croce che è la norma ogni volta che a firmare è una donna. È pertanto significativo che gli unici casi in cui figurò una firma femminile riguardi atti registrati da nobildonne¹¹⁸, madri superiori o badesse. In questi casi, la grafia delle contraenti è chiara, ma è evidente «l'infantilità» di una scrittura elementare, che denotava un diligente apprendimento anche se una scarsa evoluzione nell'arte dello scrivere.

¹¹⁴ ASCh, Chieti, *Volume 21 Agosto 1808 – 1 Novembre 1808*. È il 15 Settembre 1808 e Sabatino D'Oliva di Castelferrato domiciliato a Chieti deve al religioso domenicano e speziale frà Nicola Di Sabato 4 ducati e 50 grana per una medicina somministrata ed una visita fatta alla nuora del D'Oliva, moglie del di lui figlio Salvatore, da pagare consegnando 4 salme di vino mosto il giorno 8 ottobre 1808.

¹¹⁵ A. M. De Cecco – M. Ciarma Tranquilli, *Cultura alimentare attraverso le platee del monastero di S. Domenico in Chieti*, in «Gli Archivi per la storia dell'alimentazione», Atti del Convegno, Potenza-Matera, 5-8 settembre 1988, Roma 1995, vol. III, p. 1378.

¹¹⁶ Ivi, nota 9, ASCh, Intendenza, Monasteri soppressi, b. 3, fasc. 42, c. 44.

¹¹⁷ A. M. De Cecco – M. Ciarma Tranquilli, *Cultura alimentare attraverso le platee del monastero di S. Domenico in Chieti*, vol. III, p. 1378.

¹¹⁸ ASCh, Chieti, *Volume 15 Ottobre 1799 – 4 Gennaio 1800*, foglio 41v-42r. Si tratta di una concessione a colonia redatta il 16 Ottobre 1799. Le magnifiche baronesse D. Iosina e Marianna sorelle Simone di Chieti concedono a colonia a Camillo Di Tobia Malandra un territorio seminatorio con alberi di querce, di olivi e vigne sito in territorio della terra del Casale. E questo per un anno dal 1 agosto 1799 al 31 luglio 1800. Per i terreni seminatori corrispondere il tassaggio nella maniera esiga il barone D. Francesco Farina per i suoi territori seminatori che possiede nello stesso tenimento del Casale. Per le olive si corrispondano i due terzi dell'olio e metà del vino mosto. Tutte le ghiande e le regalie di S. Martino e Carnevale un paio di gallinacci, un agnello a Pasqua e un paio di pollastri il primo agosto.

La grande quantità di firme «con segno di croce» testimonia l'ignoranza nella quale i livelli sociali inferiori della popolazione vivevano e dimostra ulteriormente che le inorganiche e frammentarie disposizioni governative del XVIII secolo in materia di istruzione erano state attuate solo in minima parte. Nel Regno di Napoli – come è noto – così come in quasi tutti gli Stati italiani di *ancien régime*, la pubblica istruzione, sebbene lo spirito riformista del secolo dei lumi puntasse alla creazione di un sistema scolastico nuovo, lasciava molto a desiderare. Per avere un'idea delle condizioni sociali del tempo è sufficiente leggere quello che scriveva Genovesi: «[...] il leggere e lo scrivere vi è [nel Regno] stimata cosa miracolosa»¹¹⁹.

Con l'espulsione dei Gesuiti, detentori fino ad allora di gran parte della gestione della pubblica istruzione¹²⁰, nel 1767, la situazione sembrò peggiorare, benché l'evento offrisse l'occasione per il governo di «prendere in mano le sorti dell'istruzione ed affermare il diritto-dovere dello Stato di occuparsi dell'educazione dei cittadini»¹²¹. Con la prammatica del 12 gennaio 1770¹²² si tentò di disciplinare l'istruzione media, ma se poco incisivi apparissero gli interventi nella scuola primaria maschile, quasi inesistenti furono quelli riguardanti la scolarizzazione delle femmine. Bisognò, infatti, attendere l'arrivo dei Francesi, ed il decreto del 15 Agosto 1806 perché si registrasse un relativo miglioramento del grado d'istruzione della popolazione, grazie ad un'organizzazione scolastica più moderna e funzionale oltre che decentrata. In effetti, con la riorganizzazione statale francese si assistette ad un decentramento generale delle funzioni teso a migliorare la situazione delle province favorendo lo

¹¹⁹ A. Genovesi, *Discorso sopra il vero fine delle lettere e delle scienze*, in *Autobiografia e Lettere*, Milano 1962, p. 275, cit. in E. Spedicato Iengo, *L'élite cittadina nella Chieti del Settecento*, in «Itinerari», *Studi sul '700 abruzzese*, cit., p. 228.

¹²⁰ I gesuiti avevano quattro collegi: Chieti, Sulmona, Atri, L'Aquila che verranno poi destinati a scuole secondarie.

¹²¹ C. Della Penna, *L'istruzione pubblica nell'Abruzzo Citeriore*, in «Itinerari», *Studi sul settecento abruzzese*, p. 272.

¹²² D. A. Vario, *Pragmaticae edita decreta interdicte regiaeque sanctiones Regni Neapolitani*, cit., vol. III, p. 739.

sviluppo delle forze e delle attività locali¹²³ fra cui, appunto, il rimodellamento dell'istruzione primaria. A questo proposito è però necessario precisare che il succitato decreto del 1806 non ebbe vita facile, a causa della scarsa disponibilità finanziaria dei Comuni e delle loro oggettive difficoltà a reperire un idoneo personale locale¹²⁴.

In questo panorama, l'Abruzzo¹²⁵, provincia lontana e per certi versi estranea agli influssi culturali della capitale¹²⁶, fece registrare, all'arrivo dei Napoleonidi, un pessimo livello scolastico e la quasi totale mancanza di scuole pubbliche, persino in centri importanti come Chieti, Lanciano¹²⁷ e Teramo¹²⁸. Le uniche scuole funzionanti erano infatti quelle gestite da vari ordini ecclesiastici, come gli Scolopi¹²⁹, gli Agostiniani ed i Domenicani¹³⁰, che, normalmente, accoglievano i giovani appartenenti a famiglie che potevano pagare una retta annuale più o meno elevata.

L'istruzione maschile risultava dunque scarsa mentre quella femminile era del tutto assente. A ben vedere, non solo vi era una totale mancanza di scuole pubbliche femminili, ma mancavano persino le donne che sapessero leggere e scrivere e che potessero fare da maestre ed insegnare alle bambine. L'unica possibilità di scolarizzazione femminile era, allora, presso gli Istituti e i

¹²³ P. Villani, *Il Regno di Napoli nel decennio francese (1806-1815)*, in *Studi storici in onore di Gabriele Pepe*, Bari 1969, p. 699.

¹²⁴ R. Borghese, *Scuola e cultura nell'Abruzzo teramano durante il governo francese (1806-1815)*, in *Rivoluzione Francese e Governo Napoleonico in Abruzzo (1789-1815). Dalla Rinascenza Teramana al Riformismo Mirattiano*, Teramo 1992, p. 217.

¹²⁵ G. De Lucia, *La cultura abruzzese nel periodo borbonico*, in «Abruzzo», VI (1968), n.1.

¹²⁶ C. Della Penna, *L'istruzione pubblica nell'Abruzzo Citeriore*, cit., p. 276.

¹²⁷ Il carente grado di istruzione in Abruzzo Citra è osservato anche dal rapporto che, il 14 giugno 1810, il consigliere dell'Intendenza G. N. Durini manda al governo centrale. Cfr. ASCh, *Intendenza di Abruzzo Citeriore. Affari vari*, b.1, fasc.5, fogli 1-14. A tal proposito si veda anche il breve saggio di C. Viggiani, *L'Abruzzo citeriore nel rapporto 14 Giugno 1810 del consigliere d'Intendenza Giuseppe Nicola Durini*, in *Rivoluzione Francese e Governo Napoleonico in Abruzzo (1789-1815). Dalla Rinascenza Teramana al Riformismo Mirattiano*, cit., pp. 147-153.

¹²⁸ C. Campana, *Delle scienze e delle Lettere in Teramo sul finire del secolo decimottavo*, Teramo, 1930.

¹²⁹ Il collegio degli Scolopi a Chieti ha «buone rendite e cattive scuole, ed è il primo collegio che hanno nel Regno dopo quello di Napoli». Cfr. E. Spedicato Iengo, *L'élite cittadina nella Chieti del Settecento*, in «Itinerari», *Studi sul '700 abruzzese*, cit., p. 222.

¹³⁰ Per indicazioni specifiche sulla distribuzione degli ordini ecclesiastici sul territorio si veda, G. Brancaccio, *Il trono, la fede e l'altare. Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa nel mezzogiorno moderno*, Napoli 1996, in particolare il capitolo secondo, pp. 85-179.

Conservatori religiosi, dove, nei casi in cui non si era obbligati a pagare una retta, le fanciulle ricevevano una mediocre educazione, dove si insegnava loro a leggere, a scrivere, a far di conto e a svolgere i quotidiani lavori femminili. Tuttavia, queste scuole gestite da religiose erano quasi tutte ubicate nelle città, mentre il resto della provincia era totalmente sfornito di istituti per l'educazione femminile¹³¹.

Nel dibattito intellettuale relativo alla scolarizzazione del XIX secolo, l'istruzione obbligatoria femminile fu sempre relegata in disparte e, ancora nel 1828 Melchiorre Delfico denunciava l'inconscia resistenza che deriva da un ancestrale sentimento maschile di controllo sulle proprie femmine. Delfico aggiungeva che «l'ignoranza è la base del dispotismo, cioè di ogni irregolare potere, e soltanto l'estensione della ragione può restringerne i confini. Dunque ignoranza perpetua partaggio assoluto delle donne: dunque conservazione dell'assoluto potere cioè *abuso della forza*»¹³².

Alla luce di queste osservazioni, ciò che emerge è la tradizionale condizione subalterna della donna in una società profondamente maschilista che la confinava nei ruoli di madre e moglie, relegandola nell'isolata realtà del nucleo familiare. D'altra parte, le donne erano consapevoli della loro «imbecillità» giuridica¹³³ oltre che fisiologica; sapevano di essere considerate «minori» ed è interessante notare che, nei momenti di grave crisi economica, quando più si soffriva per la mancanza di pane e si sentiva drammaticamente l'avvicinarsi della carestia, le donne ebbero gran parte nei moti di ribellione popolari. In effetti, la presenza delle donne nelle sommosse popolari meridionali fu sempre ricorrente e tale presenza riguardò anche l'Abruzzo settecentesco¹³⁴.

¹³¹ C. Della Penna, *L'istruzione pubblica nell'Abruzzo Citeriore*, cit., pp. 284-286.

¹³² M. Delfico, *Della preferenza dei sessi*, Siena 1829, p. 12.

¹³³ L'*inferiorità giuridica femminile* ha origini lontane e si riconferma in epoca medioevale. Cfr. G. Brancaccio, *Il trono, la fede, l'altare. Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa nel mezzogiorno moderno*, Napoli 1996, p. 111.

¹³⁴ C. Felice, *Carestie e sommosse popolari nell'Abruzzo del secondo Settecento*, in «Itinerari», *Studi sul '700 Abruzzese*, cit., p. 258.

Con il crollo della produzione cerealicola del 1759 e i seguenti anni di crisi culminati con la grande carestia del 1764, una gran parte della popolazione del Regno si trovò schiacciata in miserissime condizioni e le province abruzzesi si accodarono a questo fosco quadro di crisi, che spinse molte persone al saccheggio e all'assalto dei forni. In quegli anni le rivolte popolari si moltiplicarono e le donne ebbero un ruolo decisamente rilevante.

Nel tumulto del 2 maggio 1764 avutosi ad Ortona, furono le donne ad entrare nel pubblico forno e ad attuare «il generale sacco a quanto vi era di pane, farina, denari ed ogni altra cosa»¹³⁵; allo stesso modo furono soprattutto donne ad animare i moti di Sulmona, Celano, i disordini di Atri, Penne, Chieti, l'Aquila e Fossacesia. Il 7 maggio 1779 mentre si stavano caricando i grani per l'annona di Napoli, «*quasi tutte le donne di detta Terra [Fossacesia] si ammutinarono e molte di esse armate di varre di legno delle loro rispettive case, e di pali s'attrupparono davanti al palazzo baronale proprio dove i grani s'infondacavano con il fermo intendimento di impedirne l'estrazione*»¹³⁶. Il grano fu bloccato, riportato nei magazzini e non arrivò mai a Napoli. Il tumulto di Fossacesia ebbe come protagoniste donne che «seguitarono fino a tardi a stare in armi» e si comportarono con grande spavalderia ed aggressività verbale, lasciando trasparire da questi atteggiamenti una sorta di consapevolezza di essere meno punibili degli uomini, esse infatti «si gloriavano e dicevano che le donne non si poteva castigare»¹³⁷.

Dalle *obligationes penes acta* si può dunque evincere che era convinzione diffusa che la donna fosse un essere inferiore, *imbecille* in tutti i settori della vita economica e politica della società che non fossero legati al suo ruolo di moglie e, soprattutto, a quello di madre.

¹³⁵ ASCh, *Fondo Regia Udienza*, n.116, fasc. 3691, foglio 1r/v, in C. Felice, *Carestie e sommosse popolari nell'Abruzzo del secondo Settecento*, cit., pp. 2244-245.

¹³⁶ C. Felice, *Carestie e sommosse popolari nell'Abruzzo del secondo Settecento*, cit., p. 257.

¹³⁷ ASCh, *Regia Udienza*, b. 188, fasc.5773, fogli 3r e 6v, cit in C. Felice *Carestie e sommosse popolari nell'Abruzzo del secondo Settecento*, cit., p. 258-259.